

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI B R I N D I S I

oooooooooooooooooooooooooooo

LAVORI DI COSTRUZIONE 26°27°28°LOTTO DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI BRINDISI-QUARTIERINO COMMENDA OVEST-
~~C. R. 1019~~ = Esercizio 1957/58-Legge 2/7/49 n.408=
Repertorio N. 1811

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

e

L'Impresa Pier Marcello CORRADO da Oria.=

Importo netto L.97.300.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventisei
del mese di luglio, nella sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi-
sita in Via G.B.Casimiro, n.9.=

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma su Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera
IO/11/1955 N.347, ai sensi dell'art.151 del R.D.28
aprile 1938, N.II65, sono comparsi senza l'assistenza

dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913 n. 89. =

1) Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) Il Sig. Pier Marcello CORRADO nato il 27/11/1906 in Oria ed ivi residente, Imprenditore edile. =

Le suddette parti della cui identità personale io Direttore-Funzionario Regente sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni. =

PREMESSO

CHE il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con provveditoriale 17/5/1958 N. 8909 diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata-Roma ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, N. 67 in data 6/5/1958, ha approvato nell'importo di L. 130.000.000. = di cui L. 100.000.000. = a base d'asta, il progetto in data aprile 1958 compreso nel piano costruttivo per

la costruzione di un quartiere autosufficiente in Brindisi ed ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949, n. 408 e dall'art. 1 della legge 8/4/1954, n. 144 per l'esercizio 1957/58 con Decreto del Ministero dei LL. PP. 8/4/1958 n. 3708 registrato alla Corte dei Conti il 2/5/1958 registro 21 LL. PP. - foglio 158, confermando l'autorizzazione telegrafica 16/5/1958 N. 10027 concessa all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per provvedere allo appalto, in termini abbreviati, dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Conio Civile di Brindisi;

CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno venti maggio 1958 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a N. 28 imprese edilizie o Cooperative come da raccomandata 10/5/1958 n. 3491 (ALLEGATO 1) stabilendosi al giorno 19 maggio 1958, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;

CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale 20/5/1958 (ALLEGATO 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Pier Marcello CORRADINO con il ribasso di asta di L. 2,70% (lire due e centesimi e settanta per cento)

tesini settanta per cento);

CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO 3) ed dalle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 10/5/1958 N.3491;

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal sig. Corrado Pier Marcello si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Corrado Pier Marcello di Bumeo "IMPRESA".=

ART.2- Forma parte integrante del presente contratto per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche.=

Col presente contratto si intendono inoltre richia-

mate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti col presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 3- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Corrado Pier Marcello la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione dei lotti 26° 27° 28° di case popolari in Brindisi, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 17/5/1958 n. 8909 per l'importo di L. 100.000.000. = a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 2,70% (lire due e centesimi settanta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a netto L. 97.300.000 = (lire novantasettemilioni trecentomila). =

ART. 4- I prezzi delle elenche ammessi al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei pres-

si a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

ART. 5-L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della manod'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 6-L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), somma che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.=

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di L. 10.000.000.- (lire diecimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L. 250.000.000.- concesso dalla Cassa DD. PP. posizione n. 595 e garantito dallo Stato ai sensi della legge 2/7/1949, n. 408 ed art. 1 della legge 8/4/1954 n. 144. =

Nessun interesse potrà essere richiesto allo Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui LL. PP., dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale. =

ART. 8- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla Con-

stabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla
modificazione allo stesso apportata dall'art. 1
della legge 10/12/1953, n. 936. =

ART. 9- A norma dell'art. 339 della legge sui LL.PP.
20/3/1865, N. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere
o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto
senza esplicita preventivo consenso dell'Istituto,
sotto pena di rescissione del contratto e di risar-
cimento dei danni. =

Non sono in ogni caso considerati subappalti le
commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

A)-per la fornitura dei materiali;

B)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed
impianti idrici sanitari e simili che si eseguano
a mezzo di ditte specializzate. =

ART. 10- Il titolare dell'Impresa sig. Corrado Pier
Marcello dichiara di assumersi la direzione del can-
tiere così come stabilito dal punto 6 della delibera
adottata dal Consiglio di Amministrazione (vedi al-
legato n. 1). =

ART. 11- A garanzia dell'esatto adempimento degli ob-
blighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplen-
te solidale per tutti gli obblighi derivanti dal pre-
sente contratto di appalto l'Ing. Arch. Cino Giuseppe
Mazzotta nato a Novoli il 26/10/1896 ed ivi residen-

te in Via Roma, n. 10 che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare. =

ART. 12- Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi. =

ART. 13- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa Corrado Pier Marcello costituisca la cauzione di L. 11.865.000. = (lire undicimilionioctocentosessantacinquemila) mediante titoli di cui allo elenco (ALLEGATO 5) per un valore nominale complessivo di L. 5.550.000 = (lire cinquemilionicinquecentocinquantamila) ed un controvalore effettivo di mercato, decurtato dello scarto prudenziale del 10% (dieci per cento) di L. =

Detti titoli sono stati depositati presso il Banco di Napoli-Succursale di Brindisi-Tesoriere dello Istituto e vincolati a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. =

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART. 14- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tener-

si sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL.FP. =

ART. 15- L'Impresa dichiara di avere presso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. =

ART. 16- Le spese tutte del presente contratto per di ritti di Segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future compresa l'Imposta Generale sull'Entrata sono ad esclusivo carico dell'Impresa la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Auto-

nomi per le Case Popolari e dalla legge 2/7/1949

N.408 e successive modificazioni.=

ART.17-Il sig.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che

la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni

del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Im-

presa Corrado Pier Marcello di Oria la esecuzione

dell'appalto di cui trattasi; accetta quale supplen-

te l'Ing.Arch.Cino Giuseppe Mazzotta da Novoli e

per l'amministrazione che rappresenta si obbliga

a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel

modo come sopra convenuto.=

A richiesta lo Ufficiale Regante delegato ho ri-

cevuto e pubblicato il presente atto mediante let-

tura fattane ad alta ed intelligibile voce in pre-

senza delle parti, che da me interpellate hanno dichia-

rato essere l'atto stesso conforme alla loro volon-

tà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espres-

sa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di a-

verne presa visione in precedenza.=

Il presente contratto, redatto in carta legale,

verrà registrato a tassa fissa minima a norma del-

l'art.14 della legge 2/7/1949 n.408 e successive

integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremen-

to delle costruzioni edilizie, e consta di quattro
fogli di carta bollata, scritti di persona di mia
fiducia per intero su facciate dodici e righe tre
fino a questo punto della facciata, oltre le forma-
lità di chiusura. =

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE. =

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Corrado Pier Marcello;
Ing. Arch. Cino Giuseppe Mazzotta-supplente;
Avv. Vincenzo Palma - funzionario rogante. =

REGISTRATO a Brindisi il 1 Agosto 1958 al n. 166 mod. I
vol. 112 - Esatte lire Millenovecentonovanta=====

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE
F/t^o BIANCO

PER COPIA CONFORME - Brindisi, lì 2 Agosto 1958



IL DIRETTORE IACP
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)